

CONCORDATO MINORE 1/2023

Oggetto: procedura di concordato minore introdotta da Lippi Roberto.

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del dott. Carmine Capozzi , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso che Roberto Lippi (Cod. Fisc. LPPRRT67C21L833F), nato a Viareggio (LU) il 21.03.1967 ed ivi residente in Frazione Torre del Lago, Via Giuseppe Verdi n. 15/B, ha formulato ai creditori, con ricorso depositato in data 22.12.2022, una proposta di concordato minore in continuità con dismissione di alcuni beni;

Osservato che con decreto in data 2.1.2023 il ricorrente era invitato a completare la produzione documentale e che con decreto in data 10.1.2023 era concesso al debitore e all'OCC termine di giorni quindici per depositare, il primo, perizie di stima prive delle lacune indicate nel provvedimento, e il secondo, relazione particolareggiata emendata dei profili di criticità sopra segnalati; che, intervenute le integrazioni richieste, con provvedimento in data 27.1.2023, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art.77 CCII ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore;

Atteso che nel termine di legge, come risulta dalla relazione dell'OCC, la proposta è stata approvata con le prescritte maggioranze; che, in particolare, i voti favorevoli (espresi o taciti), ammontanti complessivamente ad Euro 658.424,53, rappresentano il 99,80% di quelli complessivi ammessi al voto; che, inoltre, la proposta è stata approvata dalla maggioranza per teste dei voti espresi dai creditori ammessi al voto; che, infine, la maggioranza è stata raggiunta in tutte le classi ammesse al voto;

Osservato che i due voti contrari pervenuti non afferiscono alla convenienza della proposta (Provincia di Pisa ha segnalato il fatto che il concordato non menzionasse un'ulteriore cartella, medio tempore pervenuta, di cui il gestore ha preso atto e l'argomento è stato oggetto di interlocuzione con l'Agente di Riscossione, v. documenti allegati alla relazione sul voto dell'OCC, mentre l'INAIL ha espresso voto contrario con il solo argomento che la proposta non prevede il soddisfacimento integrale del proprio credito, senza nulla argomentare sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria);

Rilevato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art.78, co.1 e 2 CCII;

Confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura;



Visto l'art.80 CCII,

P.Q.M.

omologa il concordato minore di cui in motivazione;

dichiara chiusa la procedura in oggetto;

dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato, specie, fra l'altro, in ordine alle attività poste in essere dal debitore per la liquidazione dei beni oggetto del concordato.

Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art.81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Lucca, 18/03/2023.

Il Giudice

Carmine Capozzi

